
DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

**Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20G00020)**

Vigente al: 16-4-2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19))

Art. 3

Attuazione delle misure di contenimento

1. *((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19)).*
2. *((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19)).*
3. *((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19)).*
4. *((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19)).*

5. ((**COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19**)).

6. ((**COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19**)).

6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto e' sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((**pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,**)) lo stanziamento previsto dalla medesima delibera e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 ((,)) pari ad euro 20 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ((**all'articolo 1, comma 542, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232**)). Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare ((,)) con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2020, N. 19**))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
